

EcoAMBIENTE SALERNO S.p.A.
Prot.: SA. ... / 143
Data 14-1-2021


A: EdA Salerno
Dirigente Area Tecnica / DEC
c.a. ing. Annapaola FORTUNATO

CC:
Direttore Generale
c.a. avv. Bruno DI NESTA

Oggetto: Contratto di Servizio per l' "Affidamento in house del segmento del servizio di gestione integrata dei rifiuti... dell'8.10.2020" - **Trasmissione schemi di convenzione tipo.**

Ai sensi dell'art. 22 comma 2 del Contratto di Servizio indicato in oggetto, si trasmettono, in allegato, gli schemi di "convenzione tipo", oggetto di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione societario, tenutosi in data 13 gennaio 2021.

Distinti saluti

Il Presidente
dott. Vincenzo PETROSINO


CONTRATTO DI SERVIZIO

relativo al trattamento intermedio del rifiuto indifferenziato prodotto dal
Comune di _____

TRA

La **ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.** (di seguito anche "*EcoAmbiente*"), C.F. e P.IVA 04773540655, con Sede Legale in Salerno alla Via Sabato Visco, 20 – CAP: 84131, in persona del Rappresentante Legale p.t. **dott. Vincenzo PETROSINO**;

E

Il **COMUNE DI _____** (di seguito anche "*Comune*"), C.F. _____ - P.IVA _____, con Sede Legale in _____ (SA) alla Via/Piazza Municipio, in persona del Sindaco e Legale Rappresentante p.t. _____, o suo delegato;

PREMESSO CHE

- la «*Ecoambiente Salerno S.p.A.*» è una Società di capitali a totale partecipazione pubblica, soggetta a direzione e controllo da parte del Socio Unico - Ente d'Ambito per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani - Ambito Territoriale Ottimale Salerno (*EDA Salerno*);
- con deliberazione del Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno n. 10 del 06.08.2020, è stato disposto l'affidamento, in regime di *house providing*, alla «*EcoAmbiente Salerno S.p.A.*», del "*segmento del servizio di gestione integrata dei rifiuti relativo al trattamento intermedio del rifiuto indifferenziato prodotto dai Comuni dell'ATO Salerno, oltre alla gestione del T.M.B. di Battipaglia, delle discariche cc.dd. post mortem e dei siti di stoccaggio provvisorio comprensoriale*";
- In data 8/10/2020 è stato sottoscritto tra l'EdA Salerno e la partecipata EcoAmbiente Salerno S.p.A il relativo contratto di servizio;
- la «*Ecoambiente Salerno S.p.A.*» è gestita da un Consiglio di Amministrazione costituito da tre membri;
- con Decreto Dirigenziale n. 190 del 11/08/2015 della Regione Campania, è stata rilasciata all'*EcoAmbiente Salerno S.p.A.* l'Autorizzazione Integrata Ambientale

SOCIETÀ SOGGETTA A DIREZIONE E CONTROLLO
ENTE D'AMBITO "SALERNO" EX ART 2497 C.C.

SEDE LEGALE
Via Sabato Visco, 20 84132 Salerno
Tel. 089.333545 / Fax. 089.7728743
www.ecoambientesalerno.it
info@ecoambientesalerno.it
P.IVA 04773540655 – REA Salerno 392505





(A.I.A.) per l'esercizio dell'impianto di Trattamento Meccanico Biologico (di seguito T.M.B.) di Battipaglia, sito nel Comune di Battipaglia alla Via Bosco II – S.P. 195, e con essa, tra l'altro, sono autorizzate le operazioni di messa in riserva e di recupero per il trattamento del rifiuto costituito da "Rifiuti urbani non differenziati", identificato con codice EER 20.03.01;

*** *** ***

Tanto premesso, tra le Parti, come sopra costituite e rappresentate,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1) Premessa

- a) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2) Oggetto

- a) Il presente contratto regola e definisce i termini, le modalità e le condizioni che disciplinano il conferimento, da parte del *Comune*, del rifiuto urbano costituito da "Rifiuti urbani indifferenziati" ovvero "Rifiuti urbani non differenziati", provenienti dalla raccolta differenziata ed identificati con il codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) 20.03.01, presso l'impianto T.M.B. di Battipaglia.
- b) Il *Comune* assume l'obbligo di conferire, in proprio o per il tramite di altro soggetto all'uopo incaricato, i rifiuti urbani di cui al comma a), raccolti nel proprio territorio, presso l'impianto T.M.B. di Battipaglia, secondo termini, modalità e condizioni disciplinati dal presente atto.
- c) Con la sottoscrizione del presente contratto, la EcoAmbiente Salerno S.p.A. autorizza il *Comune* a conferire i rifiuti urbani, identificati con codice EER 20.03.01, presso l'impianto T.M.B. di Battipaglia e si impegna a garantire la corretta gestione del rifiuto conferito dal *Comune* nel rispetto dei provvedimenti autorizzativi e della normativa vigente in materia ambientale (Testo Unico Ambiente – D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).

Art. 3) Durata e validità del contratto

- a) Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione per il periodo di anni uno, prorogabile tacitamente tra le parti per un ulteriore anno.
- b) Il termine di validità del contratto potrà essere anticipato in caso di intervenute disposizioni normative, legislative o regolamentari.

Art. 4) Obblighi e responsabilità dell'EcoAmbiente

- a) La *EcoAmbiente* si impegna a garantire la corretta gestione del rifiuto conferito dal *Comune* nel rispetto dei provvedimenti autorizzativi e della normativa vigente, nonché nel rispetto delle condizioni tutte di cui al presente contratto e degli



standard qualitativi, quantitativi, ambientali e di sicurezza definiti dagli Enti competenti.

- b) La *EcoAmbiente*, in qualità di gestore dell'impianto T.M.B., sul rifiuto conferito dal *Comune*, si impegna ad effettuare le seguenti operazioni:
1. accettazione del rifiuto, regolamentata da apposita procedura tecnica (Allegato 1) che si allega al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale;
 2. operazioni di cernita-selezione meccanica (Trattamento Meccanico);
 3. operazioni di trattamento aerobico della frazione più fine ed a maggior contenuto organico (Trattamento Biologico)
 4. avvio a recupero e/o smaltimento dei rifiuti prodotti dalle attività di trattamento.
- c) La *EcoAmbiente*, fermo restando il contenuto del successivo art. 11, non potrà in alcun modo essere considerata responsabile per l'eventuale mancata effettuazione della sua prestazione derivante da cause di forza maggiore, imprevisi a seguito di eventi gestionali e metereologici particolari, sovraccarico o fermo dell'impianto, caso fortuito, calamità e motivi di ordine pubblico. Per cause di forza maggiore si intendono, oltre alle calamità naturali, anche ordinanze amministrative e/o nuove disposizioni legislative che obblighino a sospendere il servizio, nonché a rivedere tipo di organizzazione e attività. Per fermo dell'impianto si intende qualsiasi periodo di fermo totale dell'impianto dovuto a manutenzione straordinaria, guasto ed a ogni altra causa, quale anche la saturazione degli spazi autorizzativi non imputabile alla *EcoAmbiente* dovuta, a titolo esemplificativo, alla mancata evacuazione dei rifiuti di cui al comma b) p.to 4 verso gli impianti di destino individuati.

Art. 5) Modalità di conferimento dei rifiuti

- a) Il servizio di cui al presente contratto riguarda solo ed esclusivamente il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati che si che si originano nel territorio comunale e che sono identificati con codice EER 20.03.01.
- b) I conferimenti dei rifiuti di cui al presente contratto saranno effettuati in proprio dal *Comune* e/o con operatore economico all'uopo individuato, con spese a carico del *Comune*, nel rispetto delle norme regolamentari e di comportamento dettate dalla *EcoAmbiente* e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente in materia.
- c) Il *Comune* si impegna a comunicare anticipatamente, in occasione del primo conferimento, i dati del trasportatore, le relative autorizzazioni e altra documentazione utile all'ammissibilità del rifiuto in impianto.
- d) Il *Comune* si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati trasmessi.
- e) I rifiuti da conferire all'impianto T.M.B. devono, in ogni caso, essere accompagnati dal formulario di identificazione rifiuti (di seguito FIR), secondo quanto previsto dall'art. 193 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..



-
- f) la *EcoAmbiente* è tenuta ai controlli e alle verifiche prescritte dalla norma di settore nonché all'individuazione delle tipologie di rifiuti non ammessi in impianto, così come definiti nella procedura tecnica (Allegato 1) di cui all'art. 4 comma b) p.to 1.
 - g) In caso di presenza di rifiuto non conforme, per la parte che non è materialmente possibile respingere, verrà applicato un incremento di prezzo a copertura del relativo costo di gestione (recupero/smaltimento, etc.) pari a **0,40 €/Kg, (zero/quaranta euro per chilogrammo)** che sarà oggetto di fatturazione separata.
 - h) La quantità di rifiuti conferita, ai fini del calcolo dei corrispettivi economici per il servizio espletato dalla *EcoAmbiente*, sarà unicamente quella risultante dalla ricevuta di pesata rilevata dalla strumentazione di misura e riportata nel formulario come "*quantità accettata*".

Art. 6) Obblighi e responsabilità del Comune

- a) Resta a carico del *Comune* ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti e/o indiretti provocati, anche a terzi, nelle operazioni svolte fuori e dentro l'impianto T.M.B., per colpa imputabile ai propri dipendenti o all'incaricato al trasporto dei rifiuti per conto del *Comune*.
- b) È altresì onere del *Comune* la verifica del possesso delle caratteristiche di idoneità tecnica e amministrativa dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti presso l'impianto T.M.B., con particolare riferimento alla garanzia di tenuta, durante il trasporto e le soste dei mezzi, dei liquami di percolazione derivanti dalla compattazione dei rifiuti, sollevando la *EcoAmbiente* da ogni responsabilità a riguardo.
- c) Il *Comune* sarà considerato responsabile per l'eventuale conferimento dei rifiuti non conformi, in particolare nel caso di danni all'impianto.

Art. 7) Obblighi in materia di sicurezza

- a) Le Parti si impegnano, ciascuno per le rispettive competenze, a rispettare la normativa sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i..
- b) Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 s.m.i., al fine di ridurre i "rischi da interferenze" nell'ambito dell'espletamento delle attività di cui al presente contratto, il *Comune* si impegna a rispettare le prescrizioni di cui al DUVRI fornito dalla *EcoAmbiente* ovvero a trasmetterlo al "*soggetto terzo individuato*" e/o trasportatore che materialmente effettuerà il conferimento presso l'impianto T.M.B.

Art. 8) Corrispettivo per il servizio

- a) La *EcoAmbiente*, sulla base dei costi sostenuti "a consuntivo", nonché dei costi e degli investimenti previsti per l'annualità successiva, provvede annualmente a redigere apposita Relazione tecnico-economica e Piano economico-finanziario, da



sottoporre all'EDA Salerno, ove viene proposto il valore della tariffa e delle eventuali ulteriori componenti tariffarie per l'annualità successiva.

- b) La tariffa di cui al precedente comma, viene approvata dal Consiglio d'Ambito e costituisce per l'*EcoAmbiente* il corrispettivo per lo svolgimento del Servizio di cui al presente contratto di servizio.
- c) All'atto della sottoscrizione del presente atto il corrispettivo in favore dell'*EcoAmbiente*, sino a nuova approvazione di cui ai precedenti commi, è stabilito in _____, oltre IVA, come per legge.
- d) Oltre all'importo sopra indicato possono essere applicate aliquote di modifiche tariffarie "a conguaglio", previa approvazione da parte dell'EdA Salerno. Ogni modifica della "tariffa", da parte dell'EDA Salerno, sarà vincolante per le parti.

Art. 9) Fatturazione e pagamento

- a) In relazione al servizio di cui al presente contratto, la *EcoAmbiente* procederà alla fatturazione, con cadenza mensile, in base alle quantità, in peso, dei rifiuti conferiti presso il T.M.B.
- b) L'importo delle fatture dovrà essere corrisposto dal *Comune*, entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla loro emissione. Scaduto detto termine, verranno applicate le spese e gli interessi di cui all'art. 5, del D. Lgs. n 231/2002 e ss. mm. ii.
- c) Inoltre, in caso di accordi tra il *Comune* e "soggetto terzo" (pubblico/privato) incaricato del servizio di igiene urbana, che prevedono gli oneri relativi allo smaltimento a totale carico di quest'ultimo, ciò dovrà essere preventivamente comunicato alla *EcoAmbiente* affinché si proceda tempestivamente a regolamentare il rapporto contrattuale con tale "soggetto terzo" e nel caso in cui quest'ultimo non dovesse rispettare gli impegni economici assunti verso la *EcoAmbiente* (termini canonici di pagamento delle transazioni commerciali), il *Comune* assume formale impegno ad onorarli.
- d) Le fatture non contestate costituiranno, per espressa volontà delle parti, prova piena, anche in sede giudiziale, di tutti i dati in esse indicati, dell'effettività delle prestazioni ivi annotate e del corrispettivo che, in relazione a dette prestazioni, è dovuto. Pertanto, la *EcoAmbiente* sarà sollevata, anche in sede giudiziaria, dal relativo onere probatorio.

Art.10) Risoluzione contrattuale

- a) Costituisce causa di risoluzione del presente contratto di servizio l'inadempienza dei pagamenti.
- b) In tal caso la risoluzione si intenderà verificata di diritto qualora il *Comune* non provveda al pagamento di tutti gli importi entro la data che la *EcoAmbiente* comunicherà, a mezzo PEC, attraverso il proprio Ufficio Recupero Crediti, per avvalersi della presente clausola di risoluzione espressa.



Art. 11) Sospensione del servizio

- a) La *EcoAmbiente* si riserva, anche per cause di natura tecnica, economica, autorizzativa e normativa, comunque non dipendenti dalla sua volontà, di sospendere e/o interrompere il servizio con il massimo preavviso compatibile con le motivazioni stesse, senza che il *Comune* possa avanzare richiesta di risarcimento o indennizzo ad alcun titolo, né tanto meno a titolo di responsabilità per inadempimento contrattuale.

Art. 12) Registrazione e spese contrattuali

- a) Il presente contratto potrà essere registrato su richiesta di ciascuna delle Parti, a spese di chi ne abbia interesse.
- b) Ai fini fiscali e di registrazione si dichiara che il presente contratto, stipulato mediante scrittura privata, assoggettato ad IVA, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.86, n. 131 e si dà atto che l'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
- c) La *EcoAmbiente* rientra nel nuovo applicativo del regime IVA c.d. "Split Payment" delineato dal D.L. del 24/06/2017, n. 50 convertito nella L. 96 del 21/06/2017 per cui, a partire dal 1° luglio 2017, le fatture emesse da tale data, senza il rispetto di tale condizione, non saranno accettate. Restano tuttavia escluse dall'applicazione dello "Split Payment" le operazioni soggette al regime di inversione contabile – "Reverse Charge". Fatte salve integrazioni e/o modifiche che potranno scaturire dal Decreto attuativo previsto dall'art. 1, co. 3, del D.L. 50/2017.

Art. 13) Foro Competente

- a) Per ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Salerno.

Art. 14) Trattamento dei dati personali

- a) La *EcoAmbiente*, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 ed in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, tratterà i dati afferenti al *Comune* esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, anche a mezzo informatico.
- b) Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali per la gestione amministrativa e contabile relativi al rapporto oggetto del presente contratto, con facoltà, solo ove strettamente necessario per tali adempimenti, di ostensione a terzi.



Art. 15) Disposizioni finali

- a) Per quanto non specificatamente disciplinato nel presente contratto, si farà riferimento alla normativa generale vigente in materia ambientale ed alle norme del Codice Civile.

Comune di _____
Il Sindaco p.t. o suo delegato

«EcoAmbiente Salerno S.p.A.»
Il Legale Rappresentante p.t.
dott. Vincenzo Petrosino

*** **

Ai sensi di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano che, prima di procedere all'apposizione delle proprie sottoscrizioni, hanno dato lettura integrale del presente contratto, soffermando specificamente l'attenzione e la discussione sulle clausole di cui ai precedenti articoli: **1**; **2** commi a), b), c); **3** commi a), b); **4**, commi a), b), c); **5**, commi a), b), c), d), e), f), g), h); **6**, commi a), b), c); **7** comma b); **8** commi a), b), c), d); **9**, commi a), b), c), d); **10**, commi a), b); **11**; **12**, commi a), b); **13**; **14**, comma b); **15**; ritenendo – all'esito – di aver ben compreso il loro significato e le loro conseguenze giuridiche e pratiche e di volerle approvare così come sopra riportate.

Salerno, li __/__/__

Comune di _____
Il Sindaco p.t. o suo delegato

EcoAmbiente Salerno S.p.A.
Il Legale Rappresentante p.t.
dott. Vincenzo Petrosino

ALLEGATO I

PROCEDURA DI GESTIONE RIFIUTI IN INGRESSO

ENTE D'AMBITO - SERVIZIO GESTIONE INTEGRATA RIFIUTI URBANI ATO SALERNO
Protocollo Arrivo N. 138/2021 del 14-01-2021
Doc. Principale - Copia Documento

Sito produttivo
Stabilimento T.M.B. di Battipaglia
Via Bosco II, SP 195, 84091
Battipaglia (SA)

SOCIETÀ SOGGETTA A DIREZIONE E CONTROLLO ENTE
D'AMBITO "SALERNO" EX ART 2497 C.C.

SEDE LEGALE
Via Sabato Visco, 20 84132 Salerno
Tel. 089.333545 / Fax. 089.7728743
www.ecoambientesalerno.it
info@ecoambientesalerno.it
P.IVA 04773540655 - REA Salerno 392505





Sommario

1. GESTIONE RIFIUTI IN INGRESSO	3
Controllo visivo	3
verifica analitica	4



1. GESTIONE RIFIUTI IN INGRESSO

Per accertare l'ammissibilità dei rifiuti viene applicata la seguente procedura operativa come qui stabilita e definita previa verifica delle prescrizioni autorizzative e rispetto delle necessità impiantistiche.

L'ammissibilità dei rifiuti urbani dovrà avvenire sulla base della verifica di alcuni requisiti di base. La qualità del rifiuto viene verificata periodicamente tramite:

- controllo visivo da parte degli operatori al momento dello scarico in fossa;
- analisi di verifica della pericolosità del rifiuto programmate in base al piano di monitoraggio ambientale.

Controllo visivo

A tutti i mezzi di conferimento rifiuti che accedono presso lo stabilimento TMB di Battipaglia vengono applicati i controlli visivi in area attiva, all'interno dell'edificio Avanfossa, in corrispondenza delle porte di scarico rifiuti.

Il criterio di scelta dei mezzi da sottoporre ad ulteriore controllo potrà essere dettato o da situazioni critiche evidenti (perdita di percolato, presenza di rifiuto diverso da quello autorizzato, etc.) o scegliendo un mezzo "a campione" dalla lista dei comuni conferitori.

La verifica in area attiva viene effettuata tramite un controllo dello scarico, finalizzato ad individuare eventuali materiali anomali o sospetti. Nel caso in cui si riscontrino delle irregolarità, si richiede l'intervento del Personale Tecnico di Stabilimento per una verifica approfondita del carico prima di accettarne il conferimento.

Nel caso in cui il Personale Tecnico confermi le irregolarità riscontrate si procede a:

1. Fotografare e isolare il materiale non regolare;
2. Stoccarlo su area appositamente predisposta o far ricaricare il materiale sul mezzo con l'ausilio di mezzi meccanici;
3. Qualora il rifiuto non conforme sia ricaricato sul mezzo, verranno comunicati i



motivi del respingimento del carico all'Addetto Pesa, il quale provvede allo storno della pesata ed al formale respingimento del conferimento;

4. Qualora non sia materialmente possibile respingere il rifiuto non conforme, verrà applicato un incremento di prezzo a copertura del relativo costo di recupero/smaltimento secondo le modalità previste nel contratto di servizio.

Per tutti i carichi controllati viene redatta apposita "scheda controllo conformità rifiuti in entrata" opportunamente controfirmata dal trasportatore o eventuale altro referente.

Tale scheda rimarrà a disposizione degli Enti preposti e nella stessa saranno riportate le informazioni relative a:

- Data del controllo;
- Dati relativi al produttore, conferitore e FIR;
- esito del controllo;
- causa di non conformità;
- firme di presa visione dei presenti;
- Eventuali fotografie.

Qualora il carico di rifiuti sia respinto per intero, il Gestore provvederà a comunicarlo alla Regione, Provincia e all'ARPA Dipartimento Provinciale di Salerno entro e non oltre 24 ore, trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione.

Verifica analitica

Annualmente la EcoAmbiente Salerno tramite laboratorio all'uopo incaricato, con spese a carico del *Comune*, provvederà, "a campione", alla verifica analitica del rifiuto in ingresso, applicando opportuno protocollo analitico finalizzato all'accertamento delle eventuali caratteristiche di pericolo del rifiuto.

CONTRATTO DI SERVIZIO

relativo al servizio di stoccaggio e trasfenza dei rifiuti biodegradabili
prodotti dal Comune di _____

TRA

La **ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.** (di seguito anche "*EcoAmbiente*"), C.F. e P.IVA 04773540655, con Sede Legale in Salerno alla Via Sabato Visco, 20 – CAP: 84131, in persona del Rappresentante Legale p.t. **dott. Vincenzo PETROSINO**;

E

Il **COMUNE DI _____** (di seguito anche "*Comune*"), C.F. _____ - P.IVA _____, con Sede Legale in _____ (SA) alla Via/Piazza Municipio, in persona del Sindaco e Legale Rappresentante p.t. _____, o suo delegato;

PREMESSO CHE

- la «*Ecoambiente Salerno S.p.A.*» è una Società di capitali a totale partecipazione pubblica, soggetta a direzione e controllo da parte del Socio Unico - Ente d'Ambito per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani - Ambito Territoriale Ottimale Salerno (*EdA Salerno*);
- con deliberazione del Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno n. 11 del 06.08.2020 e successiva Deliberazione n. 21 del 04. 11.2020, è stato disposto l'affidamento, in regime di *house providing*, alla «*EcoAmbiente Salerno S.p.A.*», ai sensi dell'art. 202, comma 4 del D. Lgs. 152/06, del "*Servizio di gestione dell'impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi sito in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA)*";
- la «*Ecoambiente Salerno S.p.A.*» è gestita da un Consiglio di Amministrazione costituito da tre membri;
- con Decreto Dirigenziale n. 272 del 14.12.2020, la Giunta Regionale della Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno ha rilasciato, in favore della *EcoAmbiente Salerno S.p.A.*, formale Voltura dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 s.m.i. rilasciata al precedente Gestore (Ges.Co. Ambiente Scarl in Liquidazione) per il regolare svolgimento delle attività proprie dell'Impianto;
- l'impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi sito in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana è destinato a soddisfare prioritariamente le esigenze di stoccaggio e trasfenza del rifiuto organico dell'Ambito Territoriale Ottimale di Salerno;

SOCIETÀ SOGGETTA A DIREZIONE E CONTROLLO
ENTE D'AMBITO "SALERNO" EX ART 2497 C.C.

SEDE LEGALE
Via Sabato Visco, 20 84132 Salerno
Tel. 089.333545 / Fax. 089.7728743
www.ecoambientesalerno.it
info@ecoambientesalerno.it
P.IVA 04773540655 – REA Salerno 392505





*** *** ***

Tanto premesso, tra le Parti, come sopra costituite e rappresentate,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1) Premessa

- a) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2) Oggetto

- a) Il presente contratto regola e definisce i termini, le modalità e le condizioni che disciplinano il conferimento, da parte del *Comune*, del rifiuto urbano organico da raccolta differenziata, identificati con il codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) 20.01.08 e 20.02.01, presso l'impianto sito in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA).
- b) Il *Comune* assume l'obbligo di conferire, in proprio o per il tramite di altro soggetto all'uopo incaricato, i rifiuti urbani di cui al comma a), raccolti nel proprio territorio, presso l'impianto sito in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA), secondo termini, modalità e condizioni disciplinati dal presente atto.
- c) Con la sottoscrizione del presente contratto, *la EcoAmbiente* autorizza il *Comune* a conferire i rifiuti urbani, identificati con i codici EER 20.01.08 e 20.02.01, presso l'impianto di Sardone e si impegna a garantire la corretta gestione del rifiuto conferito dal *Comune* nel rispetto dei provvedimenti autorizzativi e della normativa vigente in materia ambientale (Testo Unico Ambiente – D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).

Art. 3) Durata e validità del contratto

- a) Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione per il periodo di anni uno, prorogabile tacitamente tra le parti per un ulteriore anno.
- b) Il termine di validità del contratto potrà essere anticipato in caso di intervenute disposizioni normative, legislative o regolamentari.

Art. 4) Obblighi e responsabilità della EcoAmbiente

- a) *La EcoAmbiente* si impegna a garantire la corretta gestione del rifiuto conferito dal *Comune* nel rispetto dei provvedimenti autorizzativi e della normativa vigente, nonché nel rispetto delle condizioni tutte di cui al presente contratto e degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali e di sicurezza definiti dagli Enti competenti.
- b) *La EcoAmbiente*, in qualità di gestore dell'impianto, sul rifiuto conferito dal *Comune*, si impegna ad effettuare le seguenti operazioni:
 - 1. accettazione del rifiuto, precisando che *la EcoAmbiente* procederà due volte all'anno alla verifica, mediante laboratorio all'uopo incaricato e con spese a carico del *Comune*, della conformità merceologica del rifiuto



conferito, con campionatura dello stesso, e, in caso di superamento del limite di impurità merceologica del 9,99%, la tariffa subirà una variazione in aumento.

2. messa in riserva del rifiuto (R13);
 3. avvio a recupero e/o smaltimento dello stesso.
- c) La *EcoAmbiente*, fermo restando il contenuto del successivo art. 11, non potrà in alcun modo essere considerata responsabile per l'eventuale mancata effettuazione della sua prestazione derivante da cause di forza maggiore, imprevisi a seguito di eventi gestionali e meteorologici particolari, sovraccarico o fermo dell'impianto, caso fortuito, calamità e motivi di ordine pubblico. Per cause di forza maggiore si intendono, oltre alle calamità naturali, anche ordinanze amministrative e/o nuove disposizioni legislative che obblighino a sospendere il servizio, nonché a rivedere tipo di organizzazione e attività. Per fermo dell'impianto si intende qualsiasi periodo di fermata totale dell'impianto dovuto a manutenzione straordinaria, guasto ed a ogni altra causa, quale anche la saturazione degli spazi autorizzativi non imputabile alla *EcoAmbiente* dovuta, a titolo esemplificativo, alla mancata evacuazione dei rifiuti di cui al comma b) p.to 4 verso gli impianti di destino individuati.

Art. 5) Modalità di conferimento dei rifiuti

- a) Il servizio di cui al presente contratto riguarda solo ed esclusivamente il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati che si originano nel territorio comunale e che sono identificati con i codici EER 20.01.08 e 20.02.01.
- b) I conferimenti dei rifiuti di cui al presente contratto saranno effettuati in proprio dal *Comune* e/o con operatore economico all'uopo individuato, con spese a carico del *Comune*, nel rispetto delle norme regolamentari e di comportamento dettate dalla *EcoAmbiente* e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente in materia.
- c) Il *Comune* si impegna a comunicare anticipatamente, in occasione del primo conferimento, i dati del trasportatore, le relative autorizzazioni e altra documentazione utile all'ammissibilità del rifiuto in impianto.
- d) Il *Comune* si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati trasmessi.
- e) I rifiuti da conferire all'impianto di Sardone devono, in ogni caso, essere accompagnati dal formulario di identificazione rifiuti (di seguito FIR), secondo quanto previsto dall'art. 193 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- f) la *EcoAmbiente* è tenuta ai controlli e alle verifiche prescritte dalla norma di settore nonché all'individuazione delle tipologie di rifiuti non ammessi in impianto, così come definiti nella procedura tecnica di cui all'art. 4 comma b) p.to 1.
- g) In caso di presenza di rifiuto con impurità merceologica superiore al 9,99% ed inferiore al 15% sarà applicato un incremento di prezzo a copertura del relativo costo di gestione (recupero/smaltimento, etc.) pari a **0,004 €/Kg, (zero/zerozeroquattro euro per chilogrammo)** che sarà oggetto di separata fatturazione.



-
- h) La quantità di rifiuti conferita, ai fini del calcolo dei corrispettivi economici per il servizio espletato dalla *EcoAmbiente*, sarà unicamente quella risultante dalla ricevuta di pesata rilevata dalla strumentazione di misura e riportata nel formulario come “quantità accettata”.

Art. 6) Obblighi e responsabilità del Comune

- a) Resta a carico del *Comune* ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti e/o indiretti provocati, anche a terzi, nelle operazioni svolte fuori e dentro l'impianto, per colpa imputabile ai propri dipendenti o all'incaricato al trasporto dei rifiuti per conto del *Comune*.
- b) È altresì onere del *Comune* la verifica del possesso delle caratteristiche di idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti presso l'impianto, con particolare riferimento alla garanzia di tenuta, durante il trasporto e le soste dei mezzi, dei liquami di percolazione derivanti dalla compattazione dei rifiuti, sollevando la *EcoAmbiente* da ogni responsabilità a riguardo.
- c) Il *Comune* sarà considerato responsabile per l'eventuale conferimento dei rifiuti non conformi, in particolare nel caso di danni all'impianto.

Art. 7) Obblighi in materia di sicurezza

- a) Le Parti si impegnano, ciascuno per le rispettive competenze, a rispettare la normativa sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
- b) Ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008, al fine di ridurre i “rischi da interferenze” nell'ambito dell'espletamento delle attività di cui al presente contratto, il *Comune* si impegna a rispettare le prescrizioni di cui al DUVRI fornito dalla *EcoAmbiente* ovvero a trasmetterlo al “soggetto terzo individuato” e/o trasportatore che materialmente effettuerà il conferimento presso l'impianto.

Art. 8) Corrispettivo per il servizio

- a) La *EcoAmbiente*, sulla base dei costi sostenuti “a consuntivo”, nonché dei costi e degli investimenti previsti per l'annualità successiva, provvede annualmente a redigere apposita Relazione tecnico-economica e Piano economico-finanziario, da sottoporre all'EdA Salerno, ove viene proposto il valore della tariffa e delle eventuali ulteriori componenti tariffarie per l'annualità successiva.
- b) La tariffa di cui al precedente comma, viene approvata dal Consiglio d'Ambito e costituisce per la *EcoAmbiente* il corrispettivo per lo svolgimento del Servizio di cui al presente contratto di servizio.
- c) All'atto della sottoscrizione del presente atto il corrispettivo in favore della *EcoAmbiente*, sino a nuova approvazione di cui ai precedenti commi, è stabilito in:
- _____ oltre I.V.A. come per Legge e comprensivo del ristoro ambientale pari ad euro 0,936/Ton per il codice **EER 20.01.08;**



- _____ oltre I.V.A. come per legge comprensivo del ristoro ambientale pari ad euro 0,936/Ton per il codice EER 20.02.01;

- d) Gli importi sopra indicati sono riferiti al rifiuto conferito con impurità merceologiche comprese nell'intervallo da 0,1% al 9,99%.

Art. 9) Fatturazione e pagamento

- a) In relazione al servizio di cui al presente contratto, la *EcoAmbiente* procederà alla fatturazione, con cadenza mensile, in base alle quantità, in peso, dei rifiuti conferiti presso l'impianto.
- b) L'importo delle fatture dovrà essere corrisposto dal *Comune*, entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla loro emissione. Scaduto detto termine, verranno applicate le spese e gli interessi di cui all'art. 5, del D. Lgs. n 231/2002 e ss. mm. ii.
- c) Inoltre, in caso di accordi tra il *Comune* e "soggetto terzo" (pubblico/privato) incaricato del servizio di igiene urbana, che prevedono gli oneri relativi allo smaltimento a totale carico di quest'ultimo, ciò dovrà essere preventivamente comunicato alla *EcoAmbiente* affinché si proceda tempestivamente a regolamentare il rapporto contrattuale con tale "soggetto terzo" e nel caso in cui quest'ultimo non dovesse rispettare gli impegni economici assunti verso la *EcoAmbiente* (termini canonici di pagamento delle transazioni commerciali), il *Comune* assume formale impegno ad onorarli.
- d) Le fatture non contestate costituiranno, per espressa volontà delle parti, prova piena, anche in sede giudiziale, di tutti i dati in esse indicati, dell'effettività delle prestazioni ivi annotate e del corrispettivo che, in relazione a dette prestazioni, è dovuto. Pertanto, la *EcoAmbiente* sarà sollevata, anche in sede giudiziaria, dal relativo onere probatorio.

Art.10) Risoluzione contrattuale

- a) Costituisce causa di risoluzione del presente contratto di servizio l'inadempienza dei pagamenti.
- b) In tal caso la risoluzione si intenderà verificata di diritto qualora il *Comune* non provveda al pagamento di tutti gli importi entro la data che la *EcoAmbiente* comunicherà, a mezzo PEC, attraverso il proprio Ufficio Recupero Crediti, per avvalersi della presente clausola di risoluzione espressa.

Art. 11) Sospensione del servizio

- a) La *EcoAmbiente* si riserva, anche per cause di natura tecnica, economica, autorizzativa e normativa, comunque non dipendenti dalla sua volontà, di sospendere e/o interrompere il servizio con il massimo preavviso compatibile con le motivazioni stesse, senza che il *Comune* possa avanzare richiesta di risarcimento o indennizzo ad alcun titolo, né tanto meno a titolo di responsabilità per inadempimento contrattuale.



Art. 12) Registrazione e spese contrattuali

- a) Il presente contratto potrà essere registrato su richiesta di ciascuna delle Parti, a spese di chi ne abbia interesse.
- b) Ai fini fiscali e di registrazione si dichiara che il presente contratto, stipulato mediante scrittura privata, assoggettato ad IVA, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.86, n. 131 e si dà atto che l'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
- c) La *EcoAmbiente* rientra nel nuovo applicativo del regime IVA c.d. "Split Payment" delineato dal D.L. del 24/06/2017, n. 50 convertito nella L. 96 del 21/06/2017 per cui, a partire dal 1° luglio 2017, le fatture emesse da tale data, senza il rispetto di tale condizione, non saranno accettate. Restano tuttavia escluse dall'applicazione dello "Split Payment" le operazioni soggette al regime di inversione contabile – "Reverse Charge". Fatte salve integrazioni e/o modifiche che potranno scaturire dal Decreto attuativo previsto dall'art. 1, co. 3, del D.L. 50/2017.

Art. 13) Foro Competente

- a) Per ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Salerno.

Art. 14) Trattamento dei dati personali

- a) La *EcoAmbiente*, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 ed in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, tratterà i dati afferenti al *Comune* esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, anche a mezzo informatico.
- b) Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali per la gestione amministrativa e contabile relativi al rapporto oggetto del presente contratto, con facoltà, solo ove strettamente necessario per tali adempimenti, di ostensione a terzi.

Art. 15) Disposizioni finali

- a) Per quanto non specificatamente disciplinato nel presente contratto, si farà riferimento alla normativa generale vigente in materia ambientale ed alle norme del Codice civile.

Comune di _____
Il Sindaco p.t. o suo delegato

EcoAmbiente Salerno S.p.A.
Il Legale Rappresentante p.t.
dott. Vincenzo Petrosino



*** **

Ai sensi di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano che, prima di procedere all'apposizione delle proprie sottoscrizioni, hanno dato lettura integrale del presente contratto, soffermando specificamente l'attenzione e la discussione sulle clausole di cui ai precedenti articoli: **1; 2** commi a), b), c); **3** commi a), b); **4**, commi a), b), c); **5**, commi a), b), c), d), e), f), g), h); **6**, commi a), b), c); **7** comma b); **8** commi a), b), c), d); **9**, commi a), b), c), d); **10**, commi a), b); **11; 12**, commi a), b); **13; 14**, comma b); **15**; ritenendo – all'esito – di aver ben compreso il loro significato e le loro conseguenze giuridiche e pratiche e di volerle approvare così come sopra riportate.

Salerno, li __/__/__

Comune di _____
Il Sindaco p.t. o suo delegato

EcoAmbiente Salerno S.p.A.
Il Legale Rappresentante p.t.
dott. Vincenzo Petrosino

CONTRATTO DI SERVIZIO

relativo al servizio di stoccaggio e trasfenza dei rifiuti biodegradabili
prodotti dalla Ditta _____

TRA

La **ECOAMBIENTE SALERNO S.P.A.** (di seguito anche "*EcoAmbiente*"), C.F. e P.IVA 04773540655, con Sede Legale in Salerno alla Via Sabato Visco, 20 – CAP: 84131, in persona del Rappresentante Legale p.t. **dott. Vincenzo PETROSINO**;

E

La **DITTA** _____ (di seguito anche "*Ditta*"), C.F. _____ - P.IVA _____, con Sede Legale in _____ (SA) alla Via/Piazza _____ in persona Legale Rappresentante p.t. **dott.** _____;

PREMESSO CHE

- la «*Ecoambiente Salerno S.p.A.*» è una Società di capitali a totale partecipazione pubblica, soggetta a direzione e controllo da parte del Socio Unico - Ente d'Ambito per la Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani - Ambito Territoriale Ottimale Salerno (*Eda Salerno*);
- con deliberazione del Consiglio d'Ambito dell'EDA Salerno n. 11 del 06.08.2020 e successiva Deliberazione n. 21 del 04. 11.2020, è stato disposto l'affidamento, in regime di *house providing*, alla «*EcoAmbiente Salerno S.p.A.*», ai sensi dell'art. 202, comma 4 del D. Lgs. 152/06, del "*Servizio di gestione dell'impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi sito in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA)*";
- la «*Ecoambiente Salerno S.p.A.*» è gestita da un Consiglio di Amministrazione costituito da tre membri;
- con Decreto Dirigenziale n. 272 del 14.12.2020, la Giunta Regionale della Campania - U.O.D. Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di Salerno ha rilasciato, in favore della *EcoAmbiente Salerno S.p.A.*, formale Voltura dell'Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs 152/2006 s.m.i. rilasciata al precedente Gestore (Ges.Co. Ambiente Scarl in Liquidazione) per il regolare svolgimento delle attività proprie dell'Impianto;
- l'impianto di recupero dei rifiuti non pericolosi sito in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana è destinato a soddisfare prioritariamente le esigenze di stoccaggio e trasfenza del rifiuto organico dell'Ambito Territoriale Ottimale di Salerno;

SOCIETÀ SOGGETTA A DIREZIONE E CONTROLLO
ENTE D'AMBITO "SALERNO" EX ART 2497 C.C.

SEDE LEGALE
Via Sabato Visco, 20 84132 Salerno
Tel. 089.333545 / Fax. 089.7728743
www.ecoambientesalerno.it
info@ecoambientesalerno.it
P.IVA 04773540655 – REA Salerno 392505





*** *** ***

Tanto premesso, tra le Parti, come sopra costituite e rappresentate,

si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1) Premessa

- a) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2) Oggetto

- a) Il presente contratto regola e definisce i termini, le modalità e le condizioni che disciplinano il conferimento, da parte della *Ditta*, del rifiuto urbano organico da raccolta differenziata, identificati con il codice dell'Elenco Europeo dei Rifiuti (EER) 20.01.08 e 20.02.01, presso l'impianto sito in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA).
- b) LA *Ditta* assume l'obbligo di conferire, in proprio o per il tramite di altro soggetto all'uopo incaricato, i rifiuti urbani di cui al comma a), raccolti nel proprio territorio, presso l'impianto sito in località Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA), secondo termini, modalità e condizioni disciplinati dal presente atto.
- c) Con la sottoscrizione del presente contratto, la *EcoAmbiente* autorizza la *Ditta* a conferire i rifiuti urbani, identificati con i codici EER 20.01.08 e 20.02.01, presso l'impianto di Sardone e si impegna a garantire la corretta gestione del rifiuto conferito dalla *Ditta* nel rispetto dei provvedimenti autorizzativi e della normativa vigente in materia ambientale (Testo Unico Ambiente – D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).

Art. 3) Durata e validità del contratto

- a) Il presente contratto ha validità dalla data di sottoscrizione per il periodo di anni uno, prorogabile tacitamente tra le parti per un ulteriore anno.
- b) Il termine di validità del contratto potrà essere anticipato in caso di intervenute disposizioni normative, legislative o regolamentari.

Art. 4) Obblighi e responsabilità della EcoAmbiente

- a) La *EcoAmbiente* si impegna a garantire la corretta gestione del rifiuto conferito dal *Ditta* nel rispetto dei provvedimenti autorizzativi e della normativa vigente, nonché nel rispetto delle condizioni tutte di cui al presente contratto e degli standard qualitativi, quantitativi, ambientali e di sicurezza definiti dagli Enti competenti.
- b) La *EcoAmbiente*, in qualità di gestore dell'impianto, sul rifiuto conferito dalla *Ditta*, si impegna ad effettuare le seguenti operazioni:
 - 1. accettazione del rifiuto, precisando che la *EcoAmbiente* procederà due volte all'anno alla verifica, mediante laboratorio all'uopo incaricato con spese a carico della *Ditta*, della conformità merceologica del rifiuto conferito, con campionatura dello stesso, e, in caso di superamento del



limite di impurità merceologica del 9,99%, la tariffa subirà una variazione in aumento.

2. messa in riserva del rifiuto (R13);
 3. avvio a recupero e/o smaltimento dello stesso.
- c) La *EcoAmbiente*, fermo restando il contenuto del successivo art. 11, non potrà in alcun modo essere considerata responsabile per l'eventuale mancata effettuazione della sua prestazione derivante da cause di forza maggiore, imprevisti a seguito di eventi gestionali e metereologici particolari, sovraccarico o fermo dell'impianto, caso fortuito, calamità e motivi di ordine pubblico. Per cause di forza maggiore si intendono, oltre alle calamità naturali, anche ordinanze amministrative e/o nuove disposizioni legislative che obblighino a sospendere il servizio, nonché a rivedere tipo di organizzazione e attività. Per fermo dell'impianto si intende qualsiasi periodo di fermata totale dell'impianto dovuto a manutenzione straordinaria, guasto ed a ogni altra causa, quale anche la saturazione degli spazi autorizzativi non imputabile alla *EcoAmbiente* dovuta, a titolo esemplificativo, alla mancata evacuazione dei rifiuti di cui al comma b) p.to 4 verso gli impianti di destino individuati.

Art. 5) Modalità di conferimento dei rifiuti

- a) Il servizio di cui al presente contratto riguarda solo ed esclusivamente il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati che si originano nel territorio comunale e che sono identificati con i codici EER 20.01.08 e 20.02.01.
- b) I conferimenti dei rifiuti di cui al presente contratto saranno effettuati in proprio dalla *Ditta* e/o con operatore economico all'uopo individuato, con spese a carico della *Ditta*, nel rispetto delle norme regolamentari e di comportamento dettate dalla *EcoAmbiente* e in ogni caso nel rispetto della normativa vigente in materia.
- c) La *Ditta* si impegna a comunicare anticipatamente, in occasione del primo conferimento, i dati del trasportatore, le relative autorizzazioni e altra documentazione utile all'ammissibilità del rifiuto in impianto.
- d) La *Ditta* si impegna a comunicare tempestivamente eventuali variazioni dei dati trasmessi.
- e) I rifiuti da conferire all'impianto di Sardone devono, in ogni caso, essere accompagnati dal formulario di identificazione rifiuti (di seguito FIR), secondo quanto previsto dall'art. 193 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.
- f) La *EcoAmbiente* è tenuta ai controlli e alle verifiche prescritte dalla norma di settore nonché all'individuazione delle tipologie di rifiuti non ammessi in impianto, così come definiti nella procedura tecnica di cui all'art. 4 comma b) p.to 1.
- g) In caso di presenza di rifiuto con impurità merceologica superiore al 9,99% ed inferiore al 15% sarà applicato un incremento di prezzo a copertura del relativo costo di gestione (recupero/smaltimento, etc.) pari a **0,004 €/Kg, (zero/zerozeroquattro euro per chilogrammo)** che sarà oggetto di separata fatturazione.



-
- h) La quantità di rifiuti conferita, ai fini del calcolo dei corrispettivi economici per il servizio espletato dalla *EcoAmbiente*, sarà unicamente quella risultante dalla ricevuta di pesata rilevata dalla strumentazione di misura e riportata nel formulario come “quantità accettata”.

Art. 6) Obblighi e responsabilità della Ditta

- a) Resta a carico della *Ditta* ogni e qualsiasi responsabilità per danni diretti e/o indiretti provocati, anche a terzi, nelle operazioni svolte fuori e dentro l’impianto, per colpa imputabile ai propri dipendenti o all’incaricato al trasporto dei rifiuti per conto della *Ditta*.
- b) È altresì onere della *Ditta* la verifica del possesso delle caratteristiche di idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti presso l’impianto, con particolare riferimento alla garanzia di tenuta, durante il trasporto e le soste dei mezzi, dei liquami di percolazione derivanti dalla compattazione dei rifiuti, sollevando la *EcoAmbiente* da ogni responsabilità a riguardo.
- c) La *Ditta* sarà considerato responsabile per l’eventuale conferimento dei rifiuti non conformi, in particolare nel caso di danni all’impianto.

Art. 7) Obblighi in materia di sicurezza

- a) Le Parti si impegnano, ciascuno per le rispettive competenze, a rispettare la normativa sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.
- b) Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 81/2008, al fine di ridurre i “rischi da interferenze” nell’ambito dell’espletamento delle attività di cui al presente contratto, la *Ditta* si impegna a rispettare le prescrizioni di cui al DUVRI fornito dalla *EcoAmbiente* ovvero a trasmetterlo al “soggetto terzo individuato” e/o trasportatore che materialmente effettuerà il conferimento presso l’impianto.

Art. 8) Corrispettivo per il servizio

- a) La *EcoAmbiente*, sulla base dei costi sostenuti “a consuntivo”, nonché dei costi e degli investimenti previsti per l’annualità successiva, provvede annualmente a redigere apposita Relazione tecnico-economica e Piano economico-finanziario, da sottoporre all’EdA Salerno, ove viene proposto il valore della tariffa e delle eventuali ulteriori componenti tariffarie per l’annualità successiva.
- b) La tariffa di cui al precedente comma, viene approvata dal Consiglio d’Ambito e costituisce per la *EcoAmbiente* il corrispettivo per lo svolgimento del Servizio di cui al presente contratto di servizio.
- c) All’atto della sottoscrizione del presente atto il corrispettivo in favore della *EcoAmbiente*, sino a nuova approvazione di cui ai precedenti commi, è stabilito in:
- _____ oltre I.V.A. come per Legge e comprensivo del ristoro ambientale pari ad euro 0,936/Ton per il codice EER 20.01.08;



-
- _____ oltre I.V.A. come per legge comprensivo del ristoro ambientale pari ad euro 0,936/Ton per il codice EER 20.02.01;
- d) Gli importi sopra indicati sono riferiti al rifiuto conferito con impurità merceologiche comprese nell'intervallo da 0,1% al 9,99%.

Art. 9) Fatturazione e pagamento

- a) In relazione al servizio di cui al presente contratto, la *EcoAmbiente* procederà alla fatturazione, con cadenza mensile, in base alle quantità, in peso, dei rifiuti conferiti presso l'impianto.
- b) L'importo delle fatture dovrà essere corrisposto dalla *Ditta*, entro e non oltre giorni 30 (trenta) dalla loro emissione. Scaduto detto termine, verranno applicate le spese e gli interessi di cui all'art. 5, del D. Lgs. n 231/2002 e ss. mm. ii.
- c) Le fatture non contestate costituiranno, per espressa volontà delle parti, prova piena, anche in sede giudiziale, di tutti i dati in esse indicati, dell'effettività delle prestazioni ivi annotate e del corrispettivo che, in relazione a dette prestazioni, è dovuto. Pertanto, la *EcoAmbiente* sarà sollevata, anche in sede giudiziaria, dal relativo onere probatorio.

Art.10) Risoluzione contrattuale

- a) Costituisce causa di risoluzione del presente contratto di servizio l'inadempienza dei pagamenti.
- b) In tal caso la risoluzione si intenderà verificata di diritto qualora la *Ditta* non provveda al pagamento di tutti gli importi entro la data che la *EcoAmbiente* comunicherà, a mezzo PEC, attraverso il proprio Ufficio Recupero Crediti, per avvalersi della presente clausola di risoluzione espressa.

Art. 11) Sospensione del servizio

- a) La *EcoAmbiente* si riserva, anche per cause di natura tecnica, economica, autorizzativa e normativa, comunque non dipendenti dalla sua volontà, di sospendere e/o interrompere il servizio con il massimo preavviso compatibile con le motivazioni stesse, senza che la *Ditta* possa avanzare richiesta di risarcimento o indennizzo ad alcun titolo, né tanto meno a titolo di responsabilità per inadempimento contrattuale.

Art. 12) Registrazione e spese contrattuali

- a) Il presente contratto potrà essere registrato su richiesta di ciascuna delle Parti, a spese di chi ne abbia interesse.
- b) Ai fini fiscali e di registrazione si dichiara che il presente contratto, stipulato mediante scrittura privata, assoggettato ad IVA, sarà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26.4.86, n. 131 e si dà atto che l'imposta di registro è dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.



- c) La *EcoAmbiente* rientra nel nuovo applicativo del regime IVA c.d. "Split Payment" delineato dal D.L. del 24/06/2017, n. 50 convertito nella L. 96 del 21/06/2017 per cui, a partire dal 1° luglio 2017, le fatture emesse da tale data, senza il rispetto di tale condizione, non saranno accettate. Restano tuttavia escluse dall'applicazione dello "Split Payment" le operazioni soggette al regime di inversione contabile – "Reverse Charge". Fatte salve integrazioni e/o modifiche che potranno scaturire dal Decreto attuativo previsto dall'art. 1, co. 3, del D.L. 50/2017.

Art. 13) Foro Competente

- a) Per ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente contratto è competente in via esclusiva il Foro di Salerno.

Art. 14) Trattamento dei dati personali

- a) La *EcoAmbiente*, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del Regolamento UE 2016/679 ed in conformità all'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018 n. 101, tratterà i dati afferenti alla *Ditta* esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia, anche a mezzo informatico.
- b) Le Parti prestano il proprio reciproco consenso al trattamento dei dati personali per la gestione amministrativa e contabile relativi al rapporto oggetto del presente contratto, con facoltà, solo ove strettamente necessario per tali adempimenti, di ostensione a terzi.

Art. 15) Disposizioni finali

- a) Per quanto non specificatamente disciplinato nel presente contratto, si farà riferimento alla normativa generale vigente in materia ambientale ed alle norme del Codice civile.

La Ditta
Il Legale Rappresentante

EcoAmbiente Salerno S.p.A.
Il Legale Rappresentante p.t.
dott. Vincenzo Petrosino

*** **

Ai sensi di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano che, prima di procedere all'apposizione delle proprie sottoscrizioni, hanno dato lettura integrale del presente contratto, soffermando specificamente l'attenzione e la discussione sulle clausole di cui ai precedenti articoli: **1**; **2** commi a), b), c); **3** commi a), b); **4**, commi a), b), c); **5**, commi a), b), c), d), e), f), g), h); **6**, commi a), b), c); **7** comma b); **8** commi a), b), c), d); **9**, commi



a), b), c); **10**, commi a), b); **11**; **12**, commi a), b); **13**; **14**, comma b); **15**; ritenendo – all’esito – di aver ben compreso il loro significato e le loro conseguenze giuridiche e pratiche e di volerle approvare così come sopra riportate.

Salerno, li __/__/__

La Ditta
Il Legale Rappresentante

EcoAmbiente Salerno S.p.A.
Il Legale Rappresentante p.t.
dott. Vincenzo Petrosino
